

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per i membri dell'FPE*

per l'Assicurazione di protezione giuridica per privati, edizione 2016

Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, 8134 Adliswil

INDICE	
INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA	2
Chi è Fortuna	2
Come vi tutela Fortuna dai rischi di natura giuridica	2
Quale uso fa Fortuna dei vostri dati	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA 16)	3
A Ambito di applicazione e validità	3
A1 Tipi di assicurazione	3
A2 Persone assicurate	3
A3 Validità territoriale	3
A4 Validità temporale	3
A5 Prestazioni assicurate	4
B Estensione della copertura	4
B1 Qualità assicurate	4
B2 Protezione giuridica TOP	5
B3 Protezione giuridica BASIC	8
B4 Limiti alla copertura	9
C Procedura in caso di sinistro	10
C1 Annuncio e liquidazione del sinistro	10
C2 Scelta dell'avvocato	10
C3 Divergenze di opinione	11
D Disposizioni generali	11
D1 Basi contrattuali	11
D2 Inizio e durata dell'assicurazione	11
D3 Disdetta in caso di sinistro	11
D4 Premi	11
D5 Altri diritti e obblighi	12
D6 Protezione dei dati	12

Fortuna
Compagnia di Assicurazione
di Protezione Giuridica SA
 Soodmattenstrasse 2
 8134 Adliswil 1
 Svizzera

T +41 58 472 72 00
 F +41 58 472 72 01
 fortuna.ch
 E-mail: info.rvg@fortuna.ch

*L'assicurazione di protezione giuridica combinata FPE corrisponde alla variante protezione giuridica combinata TOP (ossia alla combinazione di protezione giuridica privata e protezione giuridica della circolazione TOP) a titolo di assicurazione familiare.

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

In questa pagina potete trovare alcune informazioni importanti su Fortuna e una sintesi delle principali peculiarità del contratto di assicurazione.

I vostri diritti e obblighi, come pure quelli di Fortuna, sono precisati nella proposta, nell'offerta o nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA), come pure nelle rispettive leggi di riferimento applicabili.

Chi è Fortuna

Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (Fortuna) è una società anonima di diritto svizzero con sede ad Adliswil. Fortuna è una compagnia del Gruppo Generali Svizzera. In virtù del suo statuto giuridico di società autonoma, è garantita la sua indipendenza in caso di controversie con il Gruppo Generali.

Come vi tutela Fortuna dai rischi di natura giuridica

Fortuna offre un'assicurazione di protezione giuridica privata, un'assicurazione di protezione giuridica della circolazione. Queste soluzioni assicurative sono disponibili nelle varianti TOP e BASIC e in una copertura che integra entrambe le varianti:

Variante TOP:

- Protezione giuridica privata TOP
- Protezione giuridica della circolazione TOP
- Protezione giuridica combinata TOP (che abbina le due succitate varianti TOP)

Variante BASIC (*non valida per i membri dell'FPE*):

- Protezione giuridica privata BASIC
- Protezione giuridica della circolazione BASIC
- Protezione giuridica combinata BASIC (che abbina le due succitate varianti BASIC)

La variante TOP vi garantisce una protezione completa contro i rischi giuridici e finanziari nella vita di tutti i giorni. Con un modulo aggiuntivo alla protezione giuridica privata TOP vi è la possibilità d'includere anche la protezione giuridica degli immobili (*non possibile per i membri dell'FPE*).

La variante BASIC offre una copertura assicurativa circoscritta ad alcuni ambiti di contenzioso giuridico che possono sorgere nella vita di tutti i giorni.

A quanto ammonta il premio assicurativo

L'importo del premio dipende dalla variante scelta (TOP o BASIC) e dal tipo di protezione giuridica desiderato (protezione giuridica privata, della circolazione o combinata). I dettagli sul premio sono indicati nella proposta, nell'offerta o nella polizza.

Chi è assicurato

Potete stipulare l'assicurazione a titolo personale (assicurazione individuale) oppure come famiglia, includendo anche il partner e gli altri membri della famiglia che vivono nella medesima economia domestica (assicurazione familiare).

Dov'è valida l'assicurazione

La variante di prodotto TOP garantisce una copertura che, a dipendenza del rischio assicurato, comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, l'Europa e il Mondo.

La variante BASIC è invece limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Quali rischi sono assicurati

L'assicurazione vi tutela contro i rischi giuridici e finanziari derivanti da una controversia giuridica. Le caratteristiche della copertura per i singoli rischi dipendono dalla variante scelta (TOP o BASIC) e dall'ambito giuridico. Nella polizza e nelle CGA potete trovare informazioni più dettagliate.

Quali prestazioni fornisce Fortuna

Se avete scelto la variante TOP, Fortuna si assume i costi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo massimo per ogni caso giuridico di CHF 1'000'000.- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, di CHF 500'000.- in Europa e di CHF 100'000.- nel resto del mondo.

Per chi ha optato per la variante BASIC, Fortuna si assume i costi di ogni singolo caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo di massimo CHF 250'000.- per controversie con foro giuridico in Svizzera.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione

L'inizio e la fine del vostro contratto d'assicurazione sono indicati nella polizza. Alla scadenza l'assicurazione si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, salvo nel caso in cui sia stata disdetta con lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso dalla scadenza. I termini di disdetta sono indicati più dettagliatamente nelle CGA.

Quando inizia e quando cessa la copertura assicurativa

La vostra copertura assicurativa vale per i casi giuridici che si verificano durante il periodo di validità del contratto di assicurazione e che vengono comunicati a Fortuna durante tale lasso di tempo. Non sono applicati periodi di attesa.

Quali sono i vostri obblighi

Oltre a essere tenuti al pagamento dei premi, è vostra incombenza annunciare tempestivamente i sinistri e fornire tutte le informazioni necessarie all'accertamento dei fatti.

Dove consultare altre informazioni

Per ottenere maggiori informazioni circa le varianti di prodotto (TOP e BASIC), le coperture, le prestazioni e le limitazioni, vi invitiamo a consultare le CGA.

Quale uso fa Fortuna dei vostri dati

Durante lo svolgimento della propria attività di assicurazione (valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statistiche, marketing), Fortuna potrebbe sottoporre a trattamento i vostri dati personali. Tali dati sono estrapolati segnatamente da contratti, proposte di assicurazione, annunci di sinistro, rapporti medici o documenti ufficiali e sono conservati negli atti o su supporti elettronici. Fortuna potrebbe essere tenuta a trasmettere i vostri dati personali a soggetti terzi come avvocati, coassicuratori, riassicuratori, società del Gruppo Generali, medici di fiducia e periti. Fortuna si riserva inoltre il diritto di raccogliere informazioni da terzi e, in particolare, d'informarsi sulla frequenza dei sinistri presso gli assicuratori precedenti. Fortuna garantisce che i dati ottenuti siano trattati in modo confidenziale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA 16)

Nel testo che segue si è preferito utilizzare la forma grammaticale maschile allo scopo di rendere più scorrevole la lettura. Essa si riferisce in ogni caso ai contraenti di entrambi i sessi.

In caso di divergenze nell'interpretazione o nella traduzione del presente documento, fa stato soltanto la versione originale in tedesco.

A Ambito di applicazione e validità

A1 Tipi di assicurazione

Fortuna offre i propri prodotti in due varianti:

Art. 1 Variante TOP

- Protezione giuridica privata TOP
- Protezione giuridica della circolazione TOP
- Protezione giuridica combinata TOP (che abbina le due succitate varianti TOP)
- L'assicurazione di protezione giuridica privata TOP può essere integrata con un modulo aggiuntivo per la protezione giuridica degli immobili (*non possibile per i membri dell'FPE*)

Art. 2 Variante BASIC (*non valida per i membri dell'FPE*)

- Protezione giuridica privata BASIC
- Protezione giuridica della circolazione BASIC
- Protezione giuridica combinata BASIC (che abbina le due succitate varianti BASIC)

A2 Persone assicurate

La copertura assicurativa è valida solo per lo stipulante (assicurazione individuale) o per lui e la sua famiglia (assicurazione familiare).

Art. 1 Assicurazione individuale

L'assicurazione vale per lo stipulante indicato nella polizza, domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 2 Assicurazione familiare

L'assicurazione vale per lo stipulante indicato nella polizza, domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, il suo partner e i familiari, se convivono stabilmente con lui nella medesima economia domestica.

A3 Validità territoriale

La validità territoriale varia in funzione del tipo di assicurazione scelto (TOP o BASIC) e degli ambiti giuridici coperti (vedi capitoli B2 e B3).

Art. 1 Svizzera

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che rientrano nella competenza territoriale di autorità svizzere e per i quali si applica il diritto svizzero. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.

Art. 2 Europa

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che si verificano in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e che rientrano nella giurisdizione di tale stato, a condizione che sia applicato il diritto di tali stati e che la sentenza sia esecutiva nello stato in questione.

Art. 3 Mondo

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che si verificano nel Mondo (ad eccezione di USA e Canada), nella misura in cui il foro giuridico competente si trovi in un paese dove sono garantite procedure conformi a uno stato di diritto. Lo stato in questione deve essere in particolare considerato "libero" con rating massimo di 2,5 ai sensi dell'indice aggiornato «Freedom in the World» pubblicato da Freedom House (<https://freedomhouse.org>) valutato al momento dell'annuncio del sinistro.

A4 Validità temporale

Art. 1 Data dell'evento

La copertura assicurativa sussiste per i casi giuridici che si verificano in seguito a un evento occorso durante il periodo di validità contrattuale e annunciato a Fortuna entro tale lasso di tempo. Si considera determinante il momento dell'effettiva origine dell'evento, della presunta violazione di norme legali oppure della violazione di obblighi contrattuali. In particolare:

- Diritto in materia di risarcimento danni e aiuto alle vittime di reati: il momento in cui si verifica l'evento che ha causato il danno.
- Diritto assicurativo: il momento in cui si verifica l'evento che giustifica il diritto alla prestazione. Nei casi d'invalidità, è determinante il momento dell'infortunio o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa a causa di malattia.
- Diritto penale: il momento dell'effettiva o presunta violazione di disposizioni penali.
- Diritto successorio: il momento in cui il de cuius è deceduto.
- Diritto matrimoniale: il momento in cui uno o entrambi i coniugi chiedono per la prima volta il divorzio, la separazione o le misure di protezione dell'unione coniugale, come pure il momento in cui l'economia domestica fra i coniugi cessa di esistere.

Art. 2 Limitazioni

La copertura assicurativa non sussiste per i casi giuridici:

- sorti prima dell'entrata in vigore della polizza.
- ricongiungibili a eventi o fatti che hanno origine prima dell'entrata in vigore della polizza.
- sorti come conseguenza di eventi o fatti che erano noti o avrebbero potuto essere noti alla persona assicurata prima dell'entrata in vigore della polizza.

Art. 3 Sospensione della copertura assicurativa / Estensione della copertura

In caso di sospensione della copertura assicurativa o di estensione della copertura, si applicano per analogia le succitate disposizioni relative alla validità temporale.

A5 Prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate variano in funzione del tipo di assicurazione scelto (TOP o BASIC) e degli ambiti giuridici coperti (vedi capitoli B2 e B3).

Art. 1 Somma di assicurazione

Con la variante TOP, Fortuna corrisponde prestazioni all'insorgere di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari a:

- a) CHF 1'000'000.– per caso giuridico con copertura in Svizzera
- b) CHF 500'000.– per caso giuridico con copertura in Europa
- c) CHF 100'000.– per caso giuridico con copertura nel Mondo
- d) CHF 10'000.– in caso di controversia giuridica relativa al diritto dei rapporti di vicinato, diritto sull'uso di Internet e diritto in materia di associazioni
- e) CHF 3'000.– in caso di controversia giuridica relativa al diritto della protezione alla personalità, del diritto matrimoniale, del diritto successorio e del diritto d'autore.

Con la variante BASIC, Fortuna corrisponde prestazioni al verificarsi di un caso giuridico assicurato fino a un importo complessivo pari a CHF 250'000.- per singolo caso con foro giuridico competente in Svizzera.

Art. 2 Prestazioni

Nei limiti delle somme di assicurazione applicabili, Fortuna si fa carico delle seguenti prestazioni:

- a) La gestione di un caso giuridico e il patrocinio della persona assicurata a cura del servizio giuridico interno, nonché le spese amministrative interne. Di principio i casi sono gestiti da giuristi e avvocati di Fortuna.
- b) Gli onorari di un avvocato o di un rappresentante legale.
- c) Le spese processuali e le tasse di giustizia addebitate alla persona assicurata. Nella variante protezione giuridica della circolazione BASIC, non sono prese a carico da parte di Fortuna le spese processuali e le tasse di giustizia del procedimento di prima istanza.
- d) Le ripetibili dovute alla controparte dalla persona assicurata.
- e) Le spese per perizie disposte da Fortuna o dal tribunale.
- f) Le spese relative a una procedura di mediazione in Svizzera convenuta con Fortuna o disposta da un tribunale svizzero.
- g) Le spese d'incasso degli importi che la persona assicurata si è vista riconoscere in via giudiziaria o per transazione nel quadro di un caso giuridico coperto e trattato da Fortuna. Tali spese sono coperte al massimo fino al rilascio di un attestato di carenza di beni o di una comminatoria di fallimento da parte dell'Ufficio fallimenti. Al di fuori della Svizzera, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 5'000.- per caso giuridico.
- h) Anticipi di cauzione penale fino a un importo massimo di CHF 100'000.– per evitare la carcerazione preventiva.
- i) Le spese di viaggio sostenute per presenziare a procedimenti giudiziari all'estero fino a un massimo di CHF 5'000.- per caso giuridico.
- j) Le spese di traduzione per procedimenti giudiziari necessari all'estero fino a un massimo di CHF 5'000.- per caso giuridico.

Art. 3 Limitazioni alle prestazioni

Fortuna non si fa carico di:

- a) Multe e pene convenzionali comminate alla persona assicurata e altri risarcimenti di carattere penale.
- b) Prestazioni di risarcimento danni di qualsiasi genere.
- c) Costi che sarebbero assunti da terzi se non sussistesse la presente assicurazione di protezione giuridica.
- d) Controversie concernenti pretese che sono state cedute alla persona assicurata o a un soggetto terzo successivamente al sinistro o che sono state trasferite a norma di legge a un terzo o alla persona assicurata o possono essere fatte valere da questa.
- e) Costi per esami del sangue e altre analisi (ad esempio esami medici atti a verificare lo stato di ebbrezza e il consumo di stupefacenti), comprese le visite mediche in generale.
- f) Costi per il rilascio di attestati ufficiali, iscrizioni e cancellazioni nei registri pubblici e autorizzazioni di qualsiasi tipo.
- g) Costi per la tutela dei propri crediti nei confronti di società commerciali insolventi.

Art. 4 Liquidazione economica del caso

In alternativa all'assunzione dei costi, Fortuna si riserva il diritto d'indennizzare la persona assicurata tramite una liquidazione economica del caso. La liquidazione è calcolata in funzione del valore litigioso materiale tenuto conto del rischio connesso alla causa e della relativa procedura d'incasso.

Art. 5 Casi riconducibili a un medesimo evento

Qualora diverse controversie di una persona assicurata o di più persone assicurate con la medesima polizza si riferiscono al medesimo evento o alla medesima fattispecie, tali controversie s'intendono complessivamente come un unico caso giuridico.

Art. 6 Hotline di assistenza legale

La hotline del servizio giuridico interno di Fortuna è a disposizione per una prima consulenza legale telefonica. Il servizio telefonico è attivo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 17.30 (venerdì 17:00) al numero +41 (0)58 472 72 00.

B Estensione della copertura

B1 Qualità assicurate

Lo stipulante o le persone assicurate sono coperte quando agiscono in qualità di:

Art. 1 Protezione giuridica privata

- a) Persona privata
- b) Persona che esercita una professione a titolo dipendente
- c) Praticante di uno sport a scopo ricreativo e ludico
- d) Pedone, ciclista, persona a cavallo su suolo pubblico
- e) Passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o privato (escluso il traffico aereo)
- f) Utente della strada di un mezzo sportivo non motorizzato (rollerblade, skateboard, kickboard ecc.)

Art. 2 Protezione giuridica della circolazione

- a) Persona privata o lavoratore dipendente che è proprietario, detentore, locatario, conducente o passeggero di un veicolo omologato per la circolazione a uso commerciale o privato (incluse le moto)
- b) Pedone, ciclista, persona a cavallo su suolo pubblico
- c) Conducente di un veicolo ferroviario omologato in Svizzera
- d) Passeggero di un mezzo di trasporto pubblico o privato (escluso il traffico aereo)
- e) Proprietario, locatario o conducente di un natante immatricolato, ormeggiato e autorizzato in Svizzera
- f) Utente della strada di un mezzo sportivo non motorizzato (rollerblade, skateboard, kickboard ecc.)

B2 Protezione giuridica TOP

Fortuna tutela gli interessi giuridici dell'assicurato nei seguenti ambiti:

Ambito giuridico	Protezione giuridica privata TOP	Protezione giuridica della circolazione TOP	Validità territoriale e somma di assicurazione per caso giuridico in CHF
a) Diritto al risarcimento danni Esercizio di pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale nella misura in cui non sussista alcun rapporto contrattuale di diritto privato e pubblico o derivante da uno statuto speciale.	✓	✓	Svizzera: 1'000'000.– Europa: 500'000.– Mondo: 100'000.–
Precisazione: le richieste di risarcimento a seguito di lesioni della personalità e dell'onore sono assicurate esclusivamente nei limiti della copertura prevista per il diritto alla protezione della personalità.			
b) Diritto penale – Difesa della persona assicurata in un procedimento penale per violazione colposa di norme del codice penale o della legge sulla circolazione stradale. – In caso d' imputazione per reati dolosi l'assicurazione garantisce la copertura solo se a) la persona assicurata è integralmente assolta con sentenza cresciuta in giudicato, b) il procedimento penale è stato abbandonato oppure c) è stata riconosciuta la legittima difesa o la situazione di necessità, a condizione tuttavia che in tutti e tre i casi la persona assicurata non sia tenuta a risarcire costi, indennizzi o fornire altre controprestazioni a favore del denunciante o di terzi. La copertura assicurativa consiste nella successiva assunzione delle prestazioni legali comprovate e necessarie per la difesa penale dopo che la sentenza d'assoluzione o la decisione d'abbandono sia cresciuta in giudicato, a patto che tali costi non siano stati direttamente presi a carico dal tribunale o dallo Stato.	✓	✓	Svizzera: 1'000'000.– Europa: 500'000.– Mondo: 100'000.–
Precisazione: in caso di contenziosi relativi a lesioni della personalità e dell'onore vale esclusivamente la copertura prevista per il diritto alla protezione della personalità.			
c) Diritto in materia di aiuto alle vittime di reati Pretese di risarcimento danni ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime dei reati.	✓	✓	Svizzera: 1'000'000.–
d) Diritto assicurativo Controversie con istituti assicurativi svizzeri di diritto pubblico o privato (incluse casse pensioni e casse malati) presso cui la persona è assicurata o affiliata.	✓	✓	Svizzera: 1'000'000.–
e) Diritti reali e di proprietà Controversie di diritto privato relative a diritti concernenti la proprietà e altri diritti reali su beni mobili.	✓	✓	Svizzera: 1'000'000.–

f) Diritto del lavoro	✓	Svizzera: 1'000'000.–
<p>Controversie con il datore di lavoro derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico o privato fino a un valore litigioso di CHF 300'000.-. In caso di azione parziale non è determinante il valore litigioso dell'azione parziale, ma il valore litigioso complessivo. Per un valore superiore a CHF 300'000.-, i costi sono assunti in misura proporzionale tenuto conto del rapporto tra il valore litigioso di CHF 300'000.- e il valore litigioso complessivo.</p>		
g) Diritto di locazione	✓	Svizzera: 1'000'000.–
<p>Controversie dove si interviene in qualità di: – locatario di beni mobili (esclusi i veicoli) – locatario di un appartamento o di una casa unifamiliare (incluso posto auto o garage di pertinenza) in Svizzera dove la persona assicurata è domiciliata.</p>		
h) Diritto dei pazienti	✓	Svizzera: 1'000'000.–
<p>Controversie tra la persona assicurata (paziente) e medici, dentisti, farmacisti, fisioterapisti, ospedali, case di cura e altri fornitori di prestazioni mediche autorizzati a svolgere la loro attività in Svizzera, in relazione a errori di diagnosi e cura (compreso l'obbligo di informazione).</p>		
<p>Precisazione: nelle controversie in cui il paziente agisce contro medici e ospedali coinvolti in un trattamento d'urgenza, la validità territoriale è estesa all'Europa (somma di assicurazione massima CHF 500'000.-) e al Mondo (somma di assicurazione massima CHF 100'000.-).</p>		
i) Diritti del viaggiatore	✓	Svizzera: 1'000'000.– Europa: 500'000.– Mondo: 100'000.–
<p>Controversie per: – contratti aventi per oggetto viaggi “tutto compreso”, pernottamenti e soggiorni alberghieri – contratti di trasporto di persone – locazione di un appartamento o di una casa di vacanza per uso personale per un periodo massimo di tre mesi</p>		
j) Altri diritti contrattuali	✓	Svizzera: 1'000'000.– Europa: 500'000.– Mondo: 100'000.–
<p>Controversie relative ad altri contratti di credito al consumo non menzionati nel presente elenco, come pure relative ad altri contratti inclusi nel Codice delle Obbligazioni, a condizione che siano stati stipulati per l'uso personale o familiare della persona assicurata.</p>		
<p>Precisazione: le controversie relative ad autoveicoli sono assicurate esclusivamente dalla variante Protezione giuridica della circolazione TOP.</p>		
k) Diritto contrattuale del veicolo	✓	Svizzera: 1'000'000.– Europa: 500'000.– Mondo: 100'000.–
<p>Controversie relative a: – contratti di acquisto, di appalto, di comodato o di noleggio aventi quale oggetto un veicolo immatricolato a nome della persona assicurata – contratti di leasing o altri contratti di credito al consumo aventi quale oggetto un veicolo immatricolato a nome della persona assicurata.</p>		
l) Revoca della licenza di condurre	✓	Svizzera: 1'000'000.–
<p>Procedimenti amministrativi dinanzi ad autorità svizzere in caso di revoca della licenza di condurre.</p>		
m) Tassa di circolazione	✓	Svizzera: 1'000'000.–
<p>Procedimento relativo alla tassa di circolazione cantonale dei veicoli assicurati.</p>		

n) Diritto dei rapporti di vicinato Controversie di diritto privato in cui la persona assicurata interviene come proprietario o locatario contro il vicino confinante a causa d'immissioni moleste di fumo, gas, odori o rumori e dispute sui confini (elenco esaustivo), a condizione che l'appartamento o l'immobile siano ubicati in Svizzera e che la persona assicurata sia ivi domiciliata.	✓	Svizzera:	10'000.–
o) Internet Denuncia penale e pretese di risarcimento per le seguenti azioni perpetrate ai danni della persona assicurata su Internet: – mobbing su Internet – uso illecito da parte di terzi dei dati di autenticazione personali (ad es. codici d'identificazione, login, password) con finalità fraudolenta – uso illecito dei dati della carta di credito per l'acquisto di beni e servizi.	✓	Svizzera: Europa: Mondo:	10'000.– 10'000.– 10'000.–
p) Diritto in materia di associazioni Contenziosi con un'associazione avente sede in Svizzera in relazione all'affiliazione o alla quota d'iscrizione, a condizione che l'associazione non persegua obiettivi politici o religiosi.	✓	Svizzera:	10'000.–
q) Diritto alla protezione della personalità Denuncia penale e richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni della personalità perseguite penalmente e commesse ai danni della persona assicurata per il tramite di mass-media quali giornali, riviste, radio e televisione.	✓	Svizzera:	3'000.–
Precisazione: le controversie tra privati non sono assicurate.			
r) Diritto successorio Contenziosi relativi al diritto successorio, a condizione che l'ultimo domicilio del defunto sia stato in Svizzera, che gli eredi siano tutti domiciliati in Svizzera e non vi sia alcun elemento di carattere internazionale.	✓	Svizzera:	3'000.–
Precisazione: la prestazione è corrisposta una sola volta per successione.			
s) Diritto matrimoniale e diritto sul divorzio Stesura di una convenzione completa in caso di separazione o divorzio su richiesta comune, a condizione che i coniugi siano d'accordo su tutti gli effetti del divorzio.	✓	Svizzera:	3'000.–
Precisazione: la prestazione è corrisposta una sola volta tra le due parti coinvolte.			
t) Diritti d'autore Pretese di risarcimento in caso di violazione dei diritti d'autore di cui è titolare la persona assicurata.	✓	Svizzera:	3'000.–

B3 Protezione giuridica BASIC

Fortuna tutela gli interessi giuridici dell'assicurato nei seguenti ambiti:

Ambito giuridico	Protezione giuridica privata BASIC	Protezione giuridica della circolazione BASIC	Validità territoriale e somma di assicurazione per caso giuridico in CHF
a) Diritto al risarcimento danni Esercizio di pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale nella misura in cui non sussista alcun rapporto contrattuale di diritto privato e pubblico o derivante da uno statuto speciale. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">Precisazione: le richieste risarcitorie relative a lesioni della personalità e dell'onore sono coperte esclusivamente con la variante Protezione giuridica privati TOP.</div>	✓	✓	Svizzera: 250'000.–
b) Diritto penale – Difesa della persona assicurata in un procedimento penale per violazione colposa di norme del codice penale o della legge sulla circolazione stradale. – In caso d' imputazione per reati dolosi l'assicurazione garantisce la copertura solo se a) la persona assicurata è integralmente assolta con sentenza cresciuta in giudicato, b) il procedimento penale è stato abbandonato oppure c) è stata riconosciuta la legittima difesa o la situazione di necessità, a condizione tuttavia che in tutti e tre i casi la persona assicurata non sia tenuta a risarcire costi, indennizzi o fornire altre controprestazioni a favore del denunciante o di terzi. La copertura assicurativa consiste nella successiva assunzione delle prestazioni legali comprovate e necessarie per la difesa penale dopo che la sentenza d'assoluzione o la decisione d'abbandono sia cresciuta in giudicato; a patto che tali costi non siano stati direttamente presi a carico dal tribunale o dallo Stato. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">Precisazione: i contenziosi relativi a lesioni della personalità e dell'onore sono coperte esclusivamente con la variante Protezione giuridica privati TOP.</div>	✓	✓	Svizzera: 250'000.–
c) Diritto in materia di aiuto alle vittime di reati Pretese di risarcimento danni ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime dei reati.	✓	✓	Svizzera: 250'000.–
d) Diritto assicurativo Controversie con istituti assicurativi svizzeri privati presso cui la persona assicurata o affiliata. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">Precisazione: i contenziosi con istituti assicurativi di diritto pubblico e casse pensioni sono assicurati esclusivamente con la variante Protezione giuridica privati TOP.</div>	✓	✓	Svizzera 250'000.–
e) Diritto del lavoro Controversie con il datore di lavoro derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico o privato fino a un valore litigioso di CHF 100'000.-. In caso di azione parziale non è determinante il valore litigioso dell'azione parziale, ma il valore litigioso complessivo. Per un valore superiore a CHF 100'000.-, i costi sono assunti in misura proporzionale tenuto conto del rapporto tra il valore litigioso di CHF 100'000.- e il valore litigioso complessivo.	✓		Svizzera 250'000.–

f) Diritto di locazione	✓	Svizzera	250'000.–
Controversie dove si interviene in qualità di – locatario di beni mobili (esclusi i veicoli) – locatario di un appartamento o di una casa unifamiliare (incluso posto auto o garage di pertinenza) in Svizzera dove la persona assicurata è domiciliata.			

g) Altri diritti contrattuali	✓	Svizzera:	250'000.–
Controversie relative a (elenco esaustivo) – contratti di compra-vendita – contratti di permuta – contratti di donazione – contratti di mutuo – contratti di appalto			

Precisazione: le controversie aventi quale oggetto un veicolo sono assicurate esclusivamente con la variante Protezione giuridica della circolazione TOP.

h) Revoca della licenza di condurre	✓	Svizzera:	250'000.–
Procedimenti amministrativi dinnanzi ad autorità svizzere in caso di revoca della licenza di condurre.			

i) Tassa di circolazione	✓	Svizzera:	250'000.–
Procedimento relativo alla tassa di circolazione cantonale dei veicoli assicurati.			

B4 Limiti alla copertura

Non è assicurata la tutela degli interessi giuridici della persona assicurata nei seguenti ambiti:

Art. 1 Limiti alla copertura in generale

Non sono assicurati:

- gli ambiti giuridici che non sono espressamente menzionati nei capitoli B2 e B3.
- controversie contro Fortuna, i suoi collaboratori e le persone incaricate di tutelare gli interessi della persona assicurata.
- le controversie tra membri della stessa famiglia (inclusi parenti e affini) e persone assicurate con la medesima polizza. Sono esclusi dalla summenzionata limitazione i contenziosi relativi al diritto successorio e matrimoniale.
- le controversie insorte nell'ambito di un'attività lavorativa indipendente esercitata a titolo principale o accessoria.
- la difesa degli interessi della persona assicurata che ha partecipato a risse e colluttazioni.
- la difesa contro le pretese di risarcimento danni di terzi.
- la difesa per infrazioni penali non contemplate esplicitamente dal Codice penale svizzero. Sono escluse dalla summenzionata limitazione le disposizioni penali che fanno riferimento alla legge sulla circolazione stradale.
- le controversie derivanti da crimini o delitti, violazioni o tentativi di violazione commessi intenzionalmente e imputati alla persona assicurata.
- le controversie insorte in relazione con guerre, eventi bellici o terroristici, violazioni della neutralità, sommosse, scioperi e disordini di qualsiasi genere.
- le controversie relative a radiazioni dannose, fusione o fissione nucleare e catastrofi naturali.
- i procedimenti di giurisdizioni internazionali o soprannazionali.

- le controversie e le procedure che rientrano nel diritto delle esecuzioni e dei fallimenti (LEF) o relative al semplice incasso di crediti.
- le controversie derivanti da investimenti finanziari e patrimoniali e dalla gestione di valori patrimoniali.
- diritti e procedimenti che sono in relazione a una delle esclusioni sopra menzionate.

Art. 2 Ulteriori limiti alla copertura per l'assicurazione di protezione giuridica privata

Non sono assicurate le controversie:

- relative a rapporti di mandato di membri di un consiglio di amministrazione o funzioni analoghe in una società semplice, una società commerciale, una cooperativa, una fondazione o un'associazione.
- relative a contratti d'impiego di sportivi professionisti e allenatori professionisti.
- relative a incarichi affidati ad avvocati, consulenti fiscali, notai, fiduciari, trustee e contabili.
- sorte in relazione a negozi giuridici di natura finanziaria (segnatamente operazioni bancarie, di borsa, a termine, finanziarie, d'investimento e speculative) e a opere d'arte e investimenti di qualsiasi genere.
- relative a contratti aventi per oggetto immobili (incl. la proprietà per piani), l'uso condiviso di immobili (time-sharing), proprietà immobiliari o pegni immobiliari.
- relative a contratti d'appalto per nuove costruzioni o ristrutturazioni o altri contratti d'appalto concernenti un immobile (incl. proprietà per piani), quando è richiesta un'autorizzazione delle autorità per singoli lavori o per l'intero intervento.
- attinenti al diritto societario o aventi per oggetto partecipazioni a società.

- h) concernenti ambiti che rientrano nella protezione giuridica della circolazione.
- i) relative a diritti e procedimenti che sono in relazione a una delle esclusioni sopra menzionate.

Art. 3 Ulteriori limiti alla copertura per l'assicurazione di protezione giuridica della circolazione

Non sussiste alcuna copertura assicurativa:

- a) se, nel momento in cui si è verificato il caso giuridico, il conducente presentava una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore a 1,5‰ o aveva assunto altre sostanze che ne avevano compromesso l'idoneità alla guida.
- b) nei casi giuridici in cui il conducente, al momento del loro insorgere, non era in possesso di una licenza di condurre valida, non era autorizzato alla guida del veicolo, guidava un veicolo senza targhe valide o senza la copertura assicurativa prescritta a norma di legge.
- c) in caso di circolazione non autorizzata con automezzi.
- d) in caso di partecipazione a gare, corse competitive e di allenamento, come pure nel caso di corse su circuiti e percorsi di gara.
- e) per questioni che rientrano nell'ambito della protezione giuridica privata o degli immobili.
- f) per diritti e procedimenti che sono in relazione a una delle esclusioni sopra menzionate.

C Procedura in caso di sinistro

C1 Annuncio e liquidazione del sinistro

Art. 1 Annuncio

Qualsiasi evento che dia diritto a una prestazione da parte di Fortuna deve essere annunciato tempestivamente per iscritto dalla persona assicurata. In caso di colpevole ritardo nell'annuncio, Fortuna può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

Art. 2 Gestione

Dopo ricezione dell'annuncio di sinistro, Fortuna discute la procedura da seguire con la persona assicurata. In ogni caso, Fortuna si riserva il diritto di condurre trattative extragiudiziali tramite il proprio Servizio giuridico prima di far capo a un eventuale avvocato esterno. Fortuna è autorizzata a incaricare all'uopo anche altri rappresentanti.

Art. 3 Collaborazione

La persona assicurata deve fornire a Fortuna e al patrocinatore incaricato tutta la documentazione pertinente al caso e le informazioni necessarie, complete e veritiere, oltre a consegnare prontamente i mezzi di prova e rilasciare le procure necessarie. Fortuna può richiedere alla persona assicurata di provvedervi entro un termine di 10 giorni. In caso di colpevole ritardo, Fortuna può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

Art. 4 Pretese parziali

Fortuna può esigere che un'azione giudiziaria sia fatta valere inizialmente soltanto in via parziale. In tal caso, Fortuna ha facoltà di autorizzare l'azione giudiziaria relativa alle restanti pretese soltanto dopo crescita in giudicato della sentenza concernente l'azione parziale iniziale.

Art. 5 Pretese analoghe

Qualora più persone assicurate con la medesima polizza abbiano pretese analoghe per il medesimo fondamento giuridico nei confronti della stessa controparte, Fortuna può esigere che sia fatta valere in via processuale soltanto la pretesa (o una parte della stessa) di una delle persone assicurate.

Le pretese delle altre persone assicurate sono quindi sospese fino alla crescita in giudicato della sentenza relativa alla prima pretesa fatta valere.

Art. 6 Transazione

Per concludere transazioni che comportano obblighi per Fortuna, la persona assicurata o il suo patrocinatore necessitano imperativamente del consenso scritto di Fortuna. In assenza di tale consenso, Fortuna può rifiutare di assumersi gli obblighi accettati dall'assicurato.

Art. 7 Indennità

Le indennità processuali, come pure ogni altra spesa o tassa, e le ripetibili assegnate alla persona assicurata in via giudiziale o extragiudiziale devono essere corrisposte a Fortuna fino a concorrenza di tutte le prestazioni da questa fornite.

C2 Scelta dell'avvocato

Art. 1 Conferimento del mandato

Fortuna è la sola autorizzata a conferire mandato a un patrocinatore. La persona assicurata s'impegna a non conferire mandato a un patrocinatore, intraprendere azioni legali e giudiziarie, presentare ricorsi o ricorrere ad altri rimedi giuridici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fortuna. In caso contrario, Fortuna può rifiutare di assumersi i relativi costi e, più in generale, può ridurre o rifiutare altre sue prestazioni.

Art. 2 Scelta del patrocinatore

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi dove sussiste il monopolio degli avvocati oppure laddove si renda necessario rivolgersi a un avvocato esterno per evitare un conflitto d'interessi, la persona assicurata ha la facoltà di scegliere liberamente un patrocinatore d'intesa con Fortuna. Il patrocinatore deve possedere le qualifiche necessarie in funzione del diritto applicabile al procedimento ed esercitare la professione nel medesimo distretto dell'autorità competente nel procedimento giudiziario o amministrativo in questione. Se Fortuna rifiuta il patrocinatore scelto dalla persona assicurata, quest'ultima può proporre altri tre patrocinatori tra loro indipendenti e Fortuna è tenuta a scegliere uno di essi.

Art. 3 Svincolo dal segreto professionale

La persona assicurata svincola il patrocinatore incaricato dal segreto professionale nei confronti di Fortuna e lo autorizza a fornire a Fortuna tutta la documentazione e le informazioni del caso.

Art. 4 Garanzie di assunzione delle spese

Fortuna può limitare la durata di una garanzia di assunzione delle spese, vincolarla a condizioni o requisiti particolari, nonché limitarla a singole questioni giuridiche o fasi procedurali.

C3 Divergenze di opinione

Art. 1 Casi senza possibilità di successo

Se sopravvengono divergenze di opinione sulla gestione di un caso giuridico o se Fortuna rifiuta le proprie prestazioni per un'azione che essa ritiene priva di ogni possibilità di successo, essa deve comunicare prontamente per iscritto la soluzione che propone e informare la persona assicurata che ella può ricorrere al procedimento previsto per le divergenze di opinione secondo le disposizioni che seguono. In tal caso, è esclusiva incombenza della persona assicurata di rispettare i termini di prescrizione e di perenzione, come pure di presentare qualsivoglia rimedio giuridico.

Art. 2 Procedimento

Se la persona assicurata non approva la soluzione proposta da Fortuna, essa può sottoporre la questione, entro 90 giorni dalla ricezione del rifiuto comunicato da Fortuna, a un avvocato svizzero o a un professore di diritto idoneo affinché la valuti in qualità di arbitro unico. L'arbitro unico, nominato di comune accordo dalla persona assicurata e da Fortuna, decide in base a un semplice scambio di corrispondenza. Egli esige da entrambe le parti un anticipo equivalente ai presunti costi totali del procedimento e commina le spese procedurali alla parte soccombente. Non si assegnano ripetibili. Qualora entro 90 giorni dalla ricezione del rifiuto da parte di Fortuna la persona assicurata non richieda tale procedimento, si ritiene che la stessa abbia rinunciato a tale facoltà. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito alla scelta dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del codice di diritto processuale civile svizzero.

Art. 3 Processo a proprie spese

Se, in caso di rifiuto della prestazione da parte di Fortuna o dopo esito negativo del procedimento arbitrale di cui all'articolo precedente, la persona assicurata intenta a proprie spese e rischio un processo ottenendo una sentenza più favorevole della soluzione motivata comunicatale per iscritto da Fortuna o dell'esito del procedimento arbitrale, Fortuna si assumerà i costi necessari sostenuti e comprovati fino alla somma massima garantita.

D Disposizioni generali

D1 Basi contrattuali

Art. 1 Basi

Le basi del contratto di assicurazione siglato tra lo stipulante e Fortuna sono costituite dall'offerta o dalla proposta, dalla polizza, dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA), dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA), dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), dall'ordinanza sulla sorveglianza (OS) e da qualsiasi altra legge applicabile.

Art. 2 Foro giuridico e diritto applicabile

Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto materiale svizzero. Le azioni dello stipulante avverso Fortuna devono essere presentate dinanzi al foro competente presso il domicilio svizzero dello stipulante o la sede di Fortuna ad Adliswil.

D2 Inizio e durata dell'assicurazione

Inizio e fine del contratto di assicurazione sono indicati nella polizza. Alla scadenza l'assicurazione si rinnova tacitamente di un ulteriore anno se il contratto non è stato disdetto da Fortuna o dallo stipulante almeno tre mesi prima della scadenza per mezzo di lettera raccomandata.

D3 Disdetta in caso di sinistro

Art. 1 Disdetta da parte dello stipulante

Dopo avere annunciato un caso giuridico assicurato per il quale Fortuna corrisponde una prestazione, lo stipulante può disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza dell'ultima prestazione.

Art. 2 Disdetta da parte di Fortuna

Dopo l'annuncio di un caso giuridico assicurato per il quale Fortuna corrisponde una prestazione, Fortuna può disdire il contratto al più tardi dopo avere effettuato gli ultimi pagamenti o interventi.

Art. 3 Disdetta del modulo aggiuntivo per la protezione giuridica degli immobili

In caso di sinistro, il modulo aggiuntivo Protezione giuridica degli immobili (vedi capitolo E1) può essere disdetto separatamente dall'assicurazione di protezione giuridica privata.

Art. 4 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è pervenuta all'altra parte contraente, rispettivamente dopo la scadenza del termine di ritiro alla posta.

D4 Premi

Art. 1 Periodicità

Il premio è esigibile alla data menzionata nel contratto.

Art. 2 Pagamento parziale

In caso di pagamento parziale dei premi, Fortuna può riscuotere un supplemento a ogni rata di premio.

Art. 3 Modifica del premio

In caso di variazione della tariffa dei premi, l'assicurazione può subire un adeguamento.

Art. 4 Adeguamento dei premi

Fortuna informa lo stipulante in merito a un adeguamento dei premi almeno 25 giorni prima che tale adeguamento abbia effetto. Lo stipulante che non accetta l'adeguamento può disdire il contratto in forma scritta per la fine dell'anno assicurativo in questione. Se Fortuna non riceve alcuna disdetta entro la fine dell'anno assicurativo, la modifica del contratto s'intende accettata dallo stipulante.

Art. 5 Morosità

Se lo stipulante è in ritardo con il pagamento del premio, Fortuna è autorizzata a far valere, oltre al premio dovuto, anche l'interesse di mora e le spese di sollecito. Fortuna può inoltre cedere a un terzo l'incasso del premio dovuto (incl. l'interesse di mora e le spese di sollecito). In tal caso viene fatturato allo stipulante **un forfait di cessione pari a CHF 40.-** a favore di tale terzo incaricato dell'incasso.

D5 Altri diritti e obblighi

Art. 1 Comunicazioni

Le comunicazioni a Fortuna sono valide a tutti gli effetti legali se inviate al seguente indirizzo: Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 1, Svizzera. Fortuna invia comunicazioni valide a tutti gli effetti legali all'ultimo indirizzo comunicato dallo stipulante. Tutte le comunicazioni necessarie per contratto o per legge devono avvenire per iscritto.

Art. 2 Trasferimento del domicilio all'estero

La copertura assicurativa si estingue se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero.

Art. 3 Rifiuto e riduzione di prestazioni

Fortuna può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni quando la persona assicurata non ottempera ai suoi obblighi e doveri contrattuali o stabiliti per legge.

Art. 4 Cessione di diritti

Fortuna può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni quando la persona assicurata non ottempera ai suoi obblighi e doveri contrattuali o stabiliti per legge.

Art. 5 Rettifiche

Se il contenuto della polizza o delle aggiunte non è conforme a quanto concordato, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento del documento. In caso contrario, il contenuto del documento è ritenuto accettato.

Art. 6 Diritto di recesso

Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione mediante comunicazione scritta entro 14 giorni dal ricevimento della polizza.

Art. 7 Accordi particolari

Gli accordi particolari sono vincolanti solo nella misura in cui sono stati confermati per iscritto dalla Direzione di Fortuna.

D6 Protezione dei dati

Durante lo svolgimento della propria attività di assicurazione (valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statistiche, marketing), Fortuna potrebbe sottoporre a trattamento i vostri dati personali. Tali dati sono estrapolati segnatamente da contratti, proposte di assicurazione, annunci di sinistro, rapporti medici o documenti ufficiali e sono conservati negli atti o su supporti elettronici. Fortuna potrebbe essere tenuta a trasmettere i vostri dati personali a soggetti terzi come avvocati, coassicuratori, riassicuratori, società del Gruppo Generali, medici di fiducia e periti. Fortuna si riserva inoltre il diritto di raccogliere informazioni da terzi e, in particolare, d'informarsi sulla frequenza dei sinistri presso gli assicuratori precedenti. Fortuna garantisce che i dati ottenuti siano trattati in modo confidenziale.